

CONVENZIONE

AI SENSI DEL D.M. 180/2010, ART. 7, C. 2, LETT. c)

Oggi, 2 marzo 2023, fra le parti:

- AccademiADR S.r.l., avente sede legale in 24128 Bergamo, alla Via F. Nullo n. 6, Codice fiscale e Partita IVA 04222800163, nella persona della sua legale rappresentante *pro tempore* Alessandra Grassi;
- Works in Progress S.r.l., avente sede legale in 00141 Roma alla Via dei Prati Fiscali n. 253, Codice fiscale e Partita IVA 02675940601, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Paolo Capezzuoli;

PREMESSO CHE:

- a) AccademiADR S.r.l. (di seguito denominato in breve AccademiADR) è Organismo di mediazione iscritto al n° 1058 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- b) Works in Progress S.r.l. ha costituito l'Organismo di mediazione non autonomo "Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato – INMEDIAR" (di seguito denominato in breve INMEDIAR), iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- c) entrambe le parti svolgono attività di mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010 e l. ss. mm. e ii.;
- d) ciascuna parte, per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività, ritiene utile potersi avvalere, in conformità alle previsioni dei rispettivi statuti e regolamenti, di alcune sedi e dei mediatori accreditati dell'altra, ai sensi del D.M. 180/2010, art. 7, comma 2, lettera c);

tutto ciò premesso,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Definizioni:

- per “sede diretta” di una parte si intende una sede nella sua piena disponibilità, in forza di atto di proprietà o di contratto di locazione o di comodato;
- per “sede in convenzione” di una parte si intende una sede nella disponibilità di tale parte in quanto concessa dall’altra parte tramite accordo di scambio sedi, ai sensi del D.M. 180/2010, art. 7, comma 2, lettera c);
- per “Organismo titolare” o “parte titolare” di un procedimento di mediazione si intende la parte che abbia ricevuto l’istanza per tale mediazione e presso cui risulti, pertanto, iscritto il relativo procedimento;
- per “Organismo ospitante” o “parte ospitante” di un procedimento di mediazione si intende la parte che mette a disposizione una propria sede diretta alla parte titolare del procedimento per lo svolgimento del medesimo;
- per “mediazione telematica” si intende una procedura di mediazione svolta interamente in via telematica, senza la presenza fisica in sede dei partecipanti o del mediatore;
- per “mediazione in presenza” si intende una procedura di mediazione in cui almeno un partecipante (parte o Avvocato) oppure il mediatore debbano essere presenti fisicamente in sede.

2) INMEDIAR concede a AccademiADR, per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, l’utilizzo delle seguenti sedi dirette e dei mediatori ivi operanti:

- Bovalino Marina (RC), Via Francesco Calfapetra, 4;
- Pietrapaola (CS), Via Nazionale n. 6;
- Reggio di Calabria, Via Longitudinale n. 58;
- Soverato (CZ), Via Zara n. 1;
- Roma, Via dei Prati Fiscali n. 253;

- Campobasso, presso Trend/ISCOLLEGE SSML, Via Facchinetti n. 3;
 - Jesi (AN), Piazza Federico II n. 8;
 - Alba (CN), Corso G. Matteotti n. 7;
 - Torino, Via Enrico Cialdini n. 12;
 - Messina, Via Principe Umberto n. 56;
 - Terni, Viale della Rinascita n. 8;
 - Legnago (VR), Via Monache n. 4;
- 3) AccademiADR concede a INMEDIAR, per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, l'utilizzo delle seguenti sedi dirette e dei mediatori ivi operanti:
- Bergamo, Via Nullo n. 6;
 - Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 28;
 - Bulciago (LC), Via Panzeri n. 6/A;
 - Crema (CR), Via Piacenza n. 34/A;
 - Meda (MB), Via Parini n. 11;
 - Erbusco (BS), Via per Iseo n. 6/A;
 - Castiglione delle Stiviere (MN), Via Gonzaga n. 1;
 - Conegliano (TV), Via Cesare Battisti n. 5/A;
 - Monza (MB), Via Biancamano n. 14;
 - Como, Via Recchi n. 4;
 - Borgosesia (VC), Via XX Settembre n. 52/B;
 - Romagnano Sesia (NO), Via Garibaldi n. 5.
- 4) Per lo svolgimento dei propri procedimenti di mediazione civile ciascuna parte usufruirà, nelle sedi in convenzione, dei mediatori della parte ospitante. L'utilizzo di propri mediatori nelle sedi in convenzione potrà avvenire solo

nei seguenti casi:

- quando il procedimento di mediazione, previo espresso assenso di tutti i partecipanti, si svolge interamente in via telematica, senza presenza fisica di alcun partecipante e del mediatore nella sede in convenzione;
 - su espressa richiesta della parte titolare, previo consenso della parte che la ospita nella propria sede diretta, ovvero
 - per gravi e giustificati motivi della parte ospitante.
- 5) Le sedi reciprocamente concesse, inserite dalle parti nella lista delle proprie sedi di mediazione, nell’elenco telematico del Ministero e nelle comunicazioni pubblicitarie, andranno indicate con “presso” seguito dal nome dell’Organismo ospitante, in modo conforme ai seguenti esempi:
- Sede AccademiADR Roma, presso INMEDIAR, Via dei Prati Fiscali 253;
 - Sede INMEDIAR Bergamo, presso AccademiADR, Via Nullo 6.
- 6) Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, ciascuna parte non potrà utilizzare denominazioni o marchi di proprietà dell’altra parte senza il preventivo consenso scritto della proprietaria.
- 7) Ulteriori sedi potranno essere scambiate dalle parti, alle medesime condizioni, tramite altre scritture complementari da allegare alla presente.
- 8) Ciascuna parte si impegna ad avvisare l’altra con la massima tempestività, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R, di qualsiasi impedimento, anche temporaneo, alla fruibilità delle sedi in convenzione.
- 9) Ciascuna parte, ricevuta un’istanza per una mediazione da svolgere presso una sede in convenzione, si impegna a fissare gli incontri in giorni e orari concordati, anche telefonicamente, con l’altra parte, che dovrà comunque celermente comunicare alla parte titolare giorni e ore disponibili per il primo

incontro e mediatore da designare;

10) Per consentire la corretta ed efficace gestione dei procedimenti da parte del mediatore incaricato, la parte titolare del procedimento da svolgere presso la sede in convenzione s' impegna a rendergli disponibili il proprio regolamento di procedura e codice etico e a istruirlo sull' utilizzo di eventuali software o piattaforme telematiche in uso per la gestione dei procedimenti.

11) Se non diversamente –di volta in volta– pattuito, ciascuna parte non è autorizzata a incassare pagamenti per conto dell' altra.

12) Per l' uso delle sedi in convenzione, la parte titolare del procedimento s' impegna:

- a informare costantemente l' altra parte circa i pagamenti delle parti relativi a tale procedimento e a adoperarsi al meglio affinché avvengano puntualmente, anche tramite il rapido recupero di eventuali pagamenti insoluti;
- a retribuire il mediatore incaricato nella misura del 30% delle indennità di mediazione incassate, escluse le spese vive e le spese di avvio;
- a versare all' altra parte, al ricevimento della relativa fattura, il 40% delle indennità di mediazione incassate, escluse le spese vive e le spese di avvio della mediazione che rimarranno di sua esclusiva competenza.

13) In parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 12, qualora la procedura di mediazione dovesse svolgersi –come previsto dall' art. 83, comma 20bis, della L. 27/2020– interamente in via telematica, l' Organismo titolare potrà nominare un proprio mediatore che opererà da remoto, riducendo la quota da versare all' Organismo ospitante al 10% delle spese di mediazione in luogo del 40% previsto per tutti gli altri casi.

Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora anche solo una parte istante o invitata non dovesse acconsentire allo svolgimento della procedura

in via telematica, la procedura andrà considerata in presenza, senza alcuna deroga agli articoli 4 e 12.

14) Le parti potranno recedere dalla presente scrittura facendo pervenire all'altra parte, con un preavviso di almeno 60 giorni, una comunicazione della volontà di recedere a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In ogni caso ciascuna parte si impegna a consentire all'altra la conclusione di tutti i procedimenti di mediazione già attivati al momento del recesso.

15) In caso di controversie insorte sul presente contratto le parti convengono, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione, di ricorrere al procedimento di mediazione presso un Organismo di Mediazione, diverso dalle parti, iscritto al Registro del Ministero della Giustizia e avente sede legale nelle provincie di Roma o Bergamo; tale Organismo potrà essere scelto congiuntamente dalle parti oppure da quella che per prima attiverà il procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto:

Works in Progress S.r.l.

AccademiADR S.r.l.